

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 38-4241

Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale". Definizione del sostegno finanziario, da destinare al fondo di dotazione disponibile, per la realizzazione del Programma di Attivita' per l'anno 2012.

A relazione dell'Assessore Coppola:

Premesso che il Consiglio Regionale con sua deliberazione n. 390-32644 dell' 11.11.2004 (di seguito anche D.C.R.) ha approvato la partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale" di seguito anche Fondazione.

Atteso che:

- a) la Fondazione è stata costituita, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i. e (di seguito anche Codice) nel rispetto del D.M. n. 491 del 2001 e della D.C.R., sopra citata, per svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, di prevenzione, di manutenzione e di restauro di beni culturali nonché di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione, attraverso l'organizzazione di laboratori scientifici e di conservazione dei beni culturali;
- b) l'art. 1, comma 7, dello Statuto della Fondazione ha, tra l'altro, stabilito che "[...] il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Piemonte si impegnano ad avvalersi della Fondazione per le attività di conservazione del patrimonio culturale da essi realizzate o promosse, in considerazione del rapporto che i suddetti Enti hanno con la Fondazione e della strumentalità delle attività della Fondazione rispetto agli scopi istituzionali perseguiti dal Ministero e dalla Regione [...]";
- c) l'art. 6, comma 1, del Codice dei Beni Culturali stabilisce che la valorizzazione dei beni culturali comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

Preso atto che

- la Fondazione si presenta come un soggetto propulsore di ricerca, formazione, occupazione e reddito nel campo della conservazione e manutenzione del patrimonio culturale ed ambientale anche a livello internazionale;
- consegue gli obiettivi statutari che sono riconducibili a:
 - a) costituire una comunità professionale di restauratori aperta verso le alte professionalità;
 - b) offrire un vasto sistema di formazione e di aggiornamento a tutto il settore dei Beni culturali allo scopo di far ricadere sul territorio i risultati delle ricerche;
 - c) incrementare l'attività di partnership con Università, Istituti di Alta Formazione, Scuole, Imprese Artigiane, Grandi Imprese, Enti Pubblici di Tutela nazionali e internazionali;
 - d) creare occupazione a livelli di eccellenza nel settore dei Beni culturali;
 - e) formazione di alto livello nel settore della conservazione dei beni culturali;
 - f) creazione di '*learning organization*' che sviluppa l'apprendimento attraverso modalità organizzative e didattiche di divulgazione delle esperienze.

Preso atto che:

- in attuazione di quanto indicato dalla D.C.R. n. 390-32644 dell'11.11.2004, la quale dispone “*di autorizzare la Regione Piemonte ad avvalersi delle strutture della Fondazione per attività, lavori e interventi concernenti la conservazione ed il restauro dei beni culturali autorizzando la Giunta Regionale e gli Uffici Regionali competenti a stipulare con la Fondazione una o più convenzioni nelle quali saranno precisate le attività ed i servizi richiesti e le condizioni di svolgimento degli stessi*” in esecuzione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 38 – 4114 del 23 ottobre 2006, è stata sottoscritta un'apposita Convenzione, attualmente in vigore, fra la Regione Piemonte e la Fondazione (prot. n. 11845 del 13 dicembre 2006) con la quale sono regolamentati i criteri per l'affidamento e la realizzazione degli interventi di conservazione e restauro dei beni culturali (art. 29 comma 11 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Considerato che:

- alcuni soci fondatori hanno ridotto negli ultimi anni – a fronte di una minore disponibilità finanziaria - la contribuzione a favore del Centro così come previsto in sede di sottoscrizione dell'Atto Costitutivo in data 21 marzo 2005 e negli atti relativi alle successive adesioni;
- si rende necessario, contestualmente alle modifiche allo Statuto, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 6 della Legge 122/2010, avviare l'*iter* per valutare le opportune modifiche ed integrazioni all'Atto Costitutivo e allo Statuto, anche al fine di definire i criteri per la realizzazione di interventi nei confronti dei fondatori ovvero per poter operare sul libero mercato.

In ragione di quanto illustrato, si rende necessario:

- garantire la continuità dell'attività del Centro che si colloca come il terzo polo del restauro in Italia dopo l'Istituto Centrale del Restauro e l'Opificio delle Pietre dure di Firenze;
- assicurare il prosieguo del Corso Universitario in Conservazione e Restauro in materia di Beni Culturali che, primo in Italia, laureerà i “dottori” del restauro conservativo sulla base di un programma sperimentale quinquennale, disposto ai sensi dell'art. 182 del Codice, e a cui il Decreto Interministeriale, previsto dal citato articolo, darà continuità per gli anni successivi.

Preso atto che:

- il terzo comma del titolo VIII dell'Atto Costitutivo della Fondazione recita “*I Fondatori valuteranno annualmente le somme da erogare negli anni successivi per assicurare alla Fondazione i mezzi necessari per attuare la propria attività*”
- il comma due dell'articolo tre dello Statuto dispone: *La Fondazione può ricevere, anche in sede di atto costitutivo, contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausilii economici da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al patrimonio, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività, della Fondazione, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.*

Per quanto illustrato si propone :

- a) di riconoscere alla Fondazione per l'anno 2012 un sostegno finanziario quantificabile fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 - sulla base delle risorse di cui al capitolo 182843 “*Contributi ad Enti Locali, Istituzioni o Associazioni Culturali del Piemonte per la realizzazione di iniziative Culturali di rilievo regionale e per l'Attività Istituzionale ordinaria (art. 7 della L.R. 28/08/1978 e L.R. 68/94*” del Bilancio 2012 della Regione Piemonte - da destinare all'incremento del fondo di dotazione disponibile per l'attuazione delle Attività della Fondazione;
- b) che la Fondazione realizzi gli interventi di restauro, sulla base dello Statuto e della sopra citata Convenzione, nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:
 - siano riferiti a beni culturali afferenti il patrimonio della Regione Piemonte;

- siano attuativi di indirizzi nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS Regione Piemonte – D.G.R. n. 49 – 11971 del 4/8/2009);
- siano attuativi di indirizzi nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS Regione Piemonte – D.G.R. n. 49 – 11971 del 4/8/2009);
- siano riconducibili al percorso didattico – formativo del corso di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali attivo presso il Centro.

Considerato che si rende necessario garantire al Centro, stante il Programma di Attività, una somma non inferiore a 1.500.000,00 di euro di cui al Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS Regione Piemonte – D.G.R. n. 49 – 11971 del 4/8/2009).

Per quanto illustrato.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- a) di autorizzare, per i presupposti di fatto e di diritto illustrati in premessa, per l'anno 2012 un sostegno finanziario, quantificabile in un massimo di euro 1.500.000,00, a favore della Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale - sulla base delle risorse di cui al capitolo 182843 del Bilancio 2012 della Regione Piemonte - da destinare all'incremento del fondo di dotazione disponibile per l'attuazione del Programma di Attività;
- b) di rinviare alla Deliberazione della Giunta, per la realizzazione del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS Regione Piemonte – D.G.R. n. 49 – 11971 del 4/8/2009), la destinazione di eventuali finanziamenti a favore della Fondazione per la realizzazione degli interventi di conservazione e restauro - ai sensi dell'art. 29 comma 11 del Codice dei Beni Culturali e dell'art. 1 comma 7 dello Statuto della Fondazione ;
- c) di richiamare, in riferimento alla realizzazione degli interventi di restauro e conservazione da parte della Fondazione, quanto già definitivo nella Delibera di Consiglio Regionale n. 390-32644, dell' 11.11.2004 e dalla Delibera di Giunta n. 38 – 4114 del 23 ottobre 2006, nonché sulla base della Convenzione fra la Regione Piemonte e la Fondazione (prot. n. 11845 del 13 dicembre 2006) con la quale sono regolamentati i criteri per l'affidamento e la realizzazione degli interventi di conservazione e restauro dei beni culturali (art. 29 comma 11 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Alla copertura della spesa massima di euro 1.500.000,00 si farà fronte con le risorse di cui al capitolo 182843 del Bilancio di Previsione 2012 della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte".

(omissis)